



1202 / 1615

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare l'articolo 33 (di seguito "Decreto legislativo");

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, recante regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92 - Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

SENTITO il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

DECRETA

CAPO I PERSONALE DOCENTE A CONTRATTO LOCALE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Capo disciplina i criteri e le modalità di reclutamento dei docenti a contratto locale da parte delle scuole statali all'estero.

SEZIONE I PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO

Art. 2 – Programmazione

1. Nell'ambito del bilancio preventivo e della relazione programmatica annuale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, nonché delle richieste di integrazione di cui all'articolo 13, comma 4, del medesimo D.P.R., il dirigente scolastico programma e giustifica le esigenze presuntive di assunzione di docenti a contratto locale a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

2. Nei limiti delle risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle necessarie per la copertura degli oneri dei contratti di lavoro già in essere, il dirigente scolastico comunica l'avvio della procedura di reclutamento del personale di cui al comma 1 al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito "Ministero") con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 3 – Avviso di selezione

1. Il reclutamento dei docenti di cui alla presente Sezione è avviato con un avviso di selezione che indica i seguenti elementi:

- a) le discipline che il docente deve insegnare e il numero di ore di insegnamento previste;
- b) i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 4;
- c) il termine per la presentazione delle domande;
- d) le prove cui sono sottoposti i candidati e le modalità di svolgimento;
- e) la retribuzione base spettante per ciascuna delle posizioni lavorative oggetto del reclutamento;
- f) schema tipo del contratto di lavoro che disciplina i rapporti con la scuola;

g) la data e il luogo di svolgimento della prima prova;
h) avviso che tutte le comunicazioni ai candidati avvengono di norma mediante l'indirizzo di posta elettronica o certificata indicato nella domanda di partecipazione. Eccezionalmente, se non si dispone di mezzi informatici, la scuola può utilizzare il canale postale.

2. La scuola assicura la massima diffusione dell'avviso di selezione mediante:

a) affissione all'albo scolastico;
b) pubblicazione sui siti internet della scuola e dell'ufficio consolare di riferimento;
c) in caso di difficoltà nella fruizione dei mezzi informatici in loco, inserzioni pubblicitarie in organi di informazione di adeguata diffusione in loco, purché consentite dall'ordinamento locale.

3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non è inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito internet della scuola. Per eccezionali e comprovati motivi di urgenza, il dirigente scolastico può ridurre il termine, che, in ogni caso, non è inferiore a 15 giorni.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza dell'avviso, possiedono i seguenti requisiti:

a) età non inferiore a quella prevista per il compimento della maggiore età sia secondo la legge italiana che secondo la legge locale;
b) compimento dell'età massima prevista dall'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 in un anno scolastico successivo a quello di prima assunzione;
c) idoneità fisica all'impiego;
d) possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro nel medesimo Paese;
e) residenza da almeno un anno nel Paese dove ha sede la scuola;
f) titolo di studio necessario a ricoprire la posizione lavorativa indicata nell'avviso di selezione, conseguito dopo almeno quattro anni di studio di livello post-secondario e corredato, se conseguito all'estero, dalla dichiarazione di valore rilasciata dal competente ufficio consolare;
g) requisiti per l'insegnamento della materia previsti dall'ordinamento locale;
h) conoscenza della lingua nella quale si svolge l'insegnamento a livello almeno C2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
i) se l'insegnamento non si svolge in lingua italiana, conoscenza della lingua italiana a livello almeno B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
l) non essere sottoposti a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all'estero, ivi compresi quelli relativi a reati sui minori;

- m) non essere stati condannati, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati non colposi o reati contro i minori né in Italia né all'estero, ivi compresi quelli relativi a reati sui minori;
- n) non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego o dal lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

Art. 5 – Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione è redatta sulla base di un modello approvato dal Ministero.
2. La data di presentazione della domanda è attestata:
 - a) se consegnata a mano, dalla data del protocollo di arrivo;
 - b) se ricevuta per posta, dalla data di spedizione della domanda, come comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante, se esso ha valore certificativo per il sistema locale, o, in mancanza, dalla data del protocollo di arrivo;
 - c) se inviate per posta elettronica certificata, dalla data del messaggio di conferma di "invio", generata automaticamente dal gestore dell'account di posta certificata;
 - d) se inviate tramite applicativo web, dalla data risultante dall'applicativo stesso.

Art. 6 – Verifiche preliminari allo svolgimento delle prove di esame

1. Decorso il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, il dirigente scolastico esclude con provvedimento motivato le domande carenti di uno o più requisiti di partecipazione e quelle presentate dopo il termine di scadenza dell'avviso.
2. I candidati non ammessi alle prove sono individualmente informati dell'esclusione.

Art. 7 – Commissione esaminatrice

1. Il dirigente scolastico nomina la commissione esaminatrice dopo la scadenza del bando. Essa è presieduta dal dirigente scolastico ed è composta da almeno due docenti in servizio nella scuola o nel Paese dove ha sede la scuola, inviati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, o dell'articolo 24, comma 1, del Decreto legislativo ed abilitati all'insegnamento delle discipline per cui si procede alla selezione o di discipline affini.
2. Per l'accertamento della conoscenza di lingue straniere o per la valutazione della prova pratica o in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità, il dirigente scolastico può nominare un ulteriore commissario in possesso delle specifiche qualificazioni

richieste, individuato di preferenza tra docenti di scuola secondaria o di università del Paese dove ha sede la scuola.

3. In caso di difficoltà di individuazione in loco dei membri delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 diversi dal presidente, il Ministero può provvedere all'invio dall'Italia o dall'estero.

4. I componenti della commissione partecipano a tutte le fasi della selezione. Di ciascuna di esse la commissione redige verbale, sottoscritto da tutti i membri della commissione.

5. Le funzioni di presidente non sono delegabili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto legislativo.

6. Rispetto ai candidati, i componenti della commissione non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità disciplinate dall'articolo 51, del codice di procedura civile. A tal fine, ciascun componente sottoscrive una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il componente della commissione in situazione di incompatibilità con uno o più candidati ha l'obbligo di astenersi dall'intera procedura di selezione.

7. La commissione delibera a maggioranza. A parità di voti, ha prevalenza quello del presidente.

Art. 8 – Prove d'esame

1. La selezione per docenti locali consta di:

- a) una prova scritta sulle discipline che il docente dovrà insegnare;
- b) una prova scritta atta ad accertare la conoscenza delle metodologie e tecnologie didattiche;
- c) una prova orale sulle discipline che il docente dovrà insegnare, comprensiva della prova pratica, laddove prevista.

2. Il punteggio massimo conseguibile in ciascuna prova è pari a 30. La prova è superata con un punteggio non inferiore a 21.

3. La commissione procede alla correzione della seconda prova scritta dei soli candidati che hanno superato la prima prova scritta. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato entrambe le prove scritte. La convocazione alla prova orale è effettuata mediante avviso nel sito istituzionale della scuola.

4. La prova orale è diretta a valutare la padronanza della disciplina, della relativa progettazione didattica, la capacità di comprensione e conversazione nella lingua italiana e locale o veicolare.

Art. 9 – Valutazione dei titoli e graduatoria finale

1. La graduatoria finale della selezione comprende i candidati che hanno superato tutte le prove di esame di cui all'articolo 8 e reca, per ciascun candidato, un punteggio finale determinato dalla somma di:

- a) punteggi di ciascuna delle prove d'esame;
- b) punteggio relativo ai titoli culturali e professionali.

2. Sono valutati come titoli culturali i seguenti:

- a) dottorato di ricerca;
- b) diploma di specializzazione;
- c) master universitari di primo e di secondo livello;
- d) diploma di perfezionamento;
- e) laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento, diversa da quella richiesta nell'avviso;
- f) diploma accademico di primo livello o laurea di primo livello.

3. I titoli di cui al comma 2 sono valutati secondo i seguenti criteri:

- a) sono considerati i titoli conseguiti a seguito di un corso di studi di durata non inferiore ad un anno accademico, aggiuntivi rispetto a quelli richiesti come requisiti di partecipazione;
- b) sono attribuiti 2 punti per ogni anno di durata del corso di studi ai titoli coerenti con la disciplina da insegnare o con la didattica della stessa ed 1 punto per ogni anno di durata del corso di studi ai titoli non coerenti;
- c) ai titoli indicati alla lettera e) del comma 2 sono attribuiti 10 punti se coerenti con la disciplina da insegnare o con la didattica della stessa e 5 punti se non coerenti;
- d) ai diplomi di conservatorio, accademia di belle arti o istituto superiore di educazione fisica di vecchio ordinamento sono attribuiti 6 punti se coerenti con la disciplina da insegnare o con la didattica della stessa e 3 punti se non coerenti;
- e) ai titoli di cui al comma 2 sono equiparati i titoli di studio equivalenti conseguiti all'estero e corredati da dichiarazione di valore rilasciata dal competente ufficio consolare.

4. Sono valutati i seguenti titoli professionali:

- a) per ogni anno scolastico di insegnamento in una scuola statale o paritaria italiana anche all'estero nella disciplina per cui si procede alla valutazione: punti 2 (fino a un massimo di 10 punti);

per ogni anno scolastico di insegnamento in una scuola straniera o in una scuola italiana non paritaria nella disciplina per cui si procede alla valutazione: punti 1 (fino a un massimo di 5 punti);

b) per ogni anno scolastico d'insegnamento in altra disciplina in una scuola statale o paritaria italiana anche all'estero: punti 1 (fino a un massimo di 5 punti);

c) per ogni anno scolastico d'insegnamento in altra disciplina in una scuola straniera o in una scuola italiana non paritaria: punti 0,5 (fino a un massimo di 2,5 punti);

d) possesso dell'abilitazione o dell'idoneità a cattedra o di titolo equivalente nell'ordinamento locale relativo alla disciplina per cui si procede alla valutazione, purché non richiesto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g): punti 8.

5. Il punteggio relativo ai titoli culturali e professionali non può superare i 20 punti complessivi.

6. La scuola pubblica nel proprio albo e sul proprio sito internet la graduatoria dei candidati idonei, che conserva validità per 5 anni dalla data di pubblicazione.

7. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo da presentare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della stessa, al dirigente scolastico.

Art. 10 – Documentazione integrativa

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione, il vincitore presenta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

2. I vincitori che non presentano i documenti entro il termine di cui al comma 1 decadono dal diritto all'assunzione.

3. I documenti in lingua straniera sono accompagnati da traduzione dichiarata conforme all'originale in lingua italiana.

4. In luogo della certificazione di cui al primo comma, eccettuata quella relativa all'idoneità fisica, i cittadini italiani e dell'Unione Europea presentano dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 11 – Stipula del contratto

1. La scuola, dopo aver accertato la regolarità dello svolgimento della procedura di selezione e della documentazione del vincitore, invia al Ministero la proposta di assunzione del vincitore allegando:

a) atti di esame;

- b) documentazione personale dei vincitori;
- c) contratto di assunzione sottoscritto dal candidato e dal dirigente scolastico.

2. Il contratto di lavoro si uniforma ad un modello preventivamente approvato dal Ministero e contiene i seguenti elementi:

- a) gli elementi essenziali del contratto;
- b) ore di insegnamento previste e possibilità di aumentarne o diminuirne il numero, nel rispetto della normativa locale;
- c) la retribuzione annuale lorda e quella prevista per le ore aggiuntive;
- d) il numero delle mensilità e gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore e dell'amministrazione;
- e) regime fiscale;
- f) specificazione che il contratto diventa efficace solo dopo l'apposizione del visto da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero;
- g) specificazione che l'assunzione a tempo indeterminato avviene esclusivamente a superamento del periodo di prova, che non è minore di un anno;
- h) le sanzioni disciplinari irrogabili al docente a seguito di violazioni dei doveri d'ufficio.

3. In caso di affidamento a tempo indeterminato di ore aggiuntive di insegnamento superiore a quello previsto nel contratto di lavoro, la stipula dell'atto aggiuntivo al contratto medesimo non richiede una nuova procedura selettiva ai sensi degli articoli 3 e seguenti.

SEZIONE II

PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO

Art. 12 – Procedura di reclutamento

1. Nei limiti delle risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle necessarie per la copertura degli oneri dei contratti di lavoro già in essere, il dirigente scolastico che non può procedere ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo e per la sostituzione del personale di cui al presente capo temporaneamente assente, recluta personale docente a tempo determinato con contratto regolato dalla normativa vigente nello Stato dove ha sede la scuola. Per esigenze eccedenti i limiti temporali di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto legislativo, si applica la Sezione I anche per la stipula di contratti che prevedono un numero di ore di insegnamento inferiore a quello previsto per la costituzione di una cattedra secondo l'ordinamento italiano.

2. Il dirigente scolastico pubblica un avviso sull'albo scolastico e sul sito web della scuola, con indicazione del termine per la presentazione di candidature. Per la stipula di contratti per l'intero anno scolastico, il predetto termine non è inferiore a tre settimane, salvo motivate ragioni d'urgenza.

3. Nella selezione dei candidati, il dirigente scolastico può attingere a candidature già pervenute alla scuola in occasione di precedenti selezioni o in maniera spontanea.

4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, ad esclusione di quello indicato alla lettera b). Il compimento dell'età massima prevista dall'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 deve intervenire successivamente alla scadenza prevista del contratto.

5. Il dirigente scolastico, assistito da un docente in servizio nella scuola, individua il candidato idoneo a ricoprire il posto mediante un colloquio. Il dirigente scolastico redige una breve relazione, nella quale sono specificati i mezzi di pubblicità adottati, le modalità di convocazione dei candidati, le modalità di svolgimento del colloquio ed i criteri adottati per la valutazione dei candidati.

Art. 13 – Stipula del contratto

1. La scuola, dopo aver accertato la regolarità dello svolgimento della procedura di selezione e della documentazione del vincitore, invia al Ministero la proposta di assunzione del vincitore allegando:

- a) atti della selezione;
- b) documentazione personale dei vincitori;
- c) contratto di assunzione sottoscritto dal candidato e dal dirigente scolastico.

2. Il contratto di assunzione si uniforma ad un modello preventivamente approvato dal Ministero.

3. Il dirigente scolastico può rinnovare o reiterare, anche in modo non continuativo, il contratto a tempo determinato non oltre i limiti temporali di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto legislativo.

CAPO II PERSONALE NON DOCENTE A CONTRATTO LOCALE

Art. 14 – Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina le modalità di reclutamento del personale non docente assunto localmente

SEZIONE I
PERSONALE NON DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO

Art. 15– Reclutamento personale non docente locale

1. Al reclutamento del personale non docente locale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 5, 6, 10 e 11.

Art. 16 – Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza dell'avviso, possiedono i seguenti requisiti:

- a) età non inferiore a quella prevista per il compimento della maggiore età sia secondo la legge italiana che secondo la legge locale;
- b) compimento dell'età massima prevista dall'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 in un anno scolastico successivo a quello di prima assunzione;
- c) idoneità fisica all'impiego;
- d) residenza da almeno due anni nel Paese dove ha sede la scuola;
- e) possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro nel medesimo Paese;
- f) possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado per mansioni di assistente amministrativo e del titolo di studio di scuola dell'obbligo per mansioni di collaboratore amministrativo;
- g) per mansioni di assistente amministrativo, conoscenza della lingua italiana a livello almeno B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); per mansioni di collaboratore scolastico, conoscenza della lingua italiana a livello almeno A2 del QCER;
- h) conoscenza della lingua locale a livello almeno C1 del QCER;
- i) non essere sottoposti a procedimenti penali per reati non colposi né in Italia né all'estero, ivi compresi quelli relativi a reati sui minori;
- l) non essere stati condannati, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati non colposi o reati contro i minori né in Italia né all'estero, ivi compresi quelli relativi a reati sui minori;
- m) non essere stati destituiti, licenziati, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego o dal lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

Art. 17– Commissione esaminatrice

1. Il dirigente scolastico nomina la commissione esaminatrice dopo la scadenza del bando. Essa è composta dal dirigente scolastico, che presiede, da un docente in servizio nella scuola o nel Paese dove ha sede la scuola, in servizio nella scuola o nel Paese dove ha sede la scuola, inviato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, o

dell'articolo 24, comma 1, del Decreto legislativo, e dal direttore dei servizi generali e amministrativi.

2. Ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua locale può essere nominato un ulteriore commissario in qualità di esperto.

3. I componenti della commissione partecipano a tutte le fasi della selezione. Di ciascuna di esse la commissione redige verbale, sottoscritto da tutti i membri della commissione.

4. Le funzioni di presidente non sono delegabili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto legislativo.

5. Rispetto ai candidati, i componenti della commissione non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità disciplinate dall'articolo 51, del codice di procedura civile. A tal fine, ciascun componente sottoscrive una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il componente della commissione in situazione di incompatibilità con uno o più candidati ha l'obbligo di astenersi dall'intera procedura di selezione.

6. La commissione delibera a maggioranza. A parità di voti, ha prevalenza quello del presidente.

Art. 18 - Prove d'esame per personale non docente locale con mansioni di assistente amministrativo

1. La selezione di personale non docente locale con qualifica di assistente amministrativo ed equivalente, si compone di due prove scritte, una prova orale e una prova pratico-attitudinale.

2. Le due prove scritte consistono:

a) una traduzione di testi d'ufficio dall'italiano alla lingua locale e dalla lingua locale all'italiano, senza l'ausilio di dizionari o di supporti elettronici;

b) una prova, in lingua locale e in italiano, volta all'accertamento delle competenze tecniche e dei procedimenti amministrativi.

3. Il punteggio massimo attribuibile per ciascuna delle prove scritte è pari a 20. Sono ammessi alle fasi successive i candidati che riportano un punteggio in ciascuna delle due prove scritte non inferiore a 14.

4. La prova orale verte sugli aspetti teorici legati all'esercizio delle mansioni. La prova pratica è diretta ad accertare le competenze informatiche necessarie allo svolgimento delle mansioni di assistente amministrativo. Se il candidato è di

madrelingua straniera, la prova orale e la prova pratica si svolgono in lingua italiana. Se il candidato è di madrelingua italiana, esse si svolgono in lingua locale. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle prove orale e pratica è pari a 20. Le prove sono superate con un punteggio non inferiore a 14.

5. Il punteggio complessivo delle prove d'esame è dato dalla somma del punteggio attribuito alle singole prove.

Art. 19 – Prove d'esame per personale non docente locale con mansioni di collaboratore scolastico

1. La selezione di personale non docente locale con mansioni di collaboratore scolastico ed equivalenti si compone di due prove: una prova scritta ed una prova orale.

2. La prova scritta, in lingua locale e in italiano, è diretta all'accertamento delle competenze logiche di base.

3. Il punteggio massimo attribuibile alla prova scritta è pari a 40. Sono ammessi al colloquio i candidati che riportano un punteggio non inferiore a 28.

4. La prova orale è diretta all'accertamento della conoscenza della lingua italiana e della lingua locale mediante traduzione orale di testi estratti da quotidiani del giorno dall'italiano alla lingua locale e viceversa. In occasione della prova orale può essere svolto un esame pratico. Il punteggio massimo attribuibile alla prova di cui al presente comma è pari a 40. La prova è superata con un punteggio non inferiore a 28.

5. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole prove.

Art. 20 – Graduatoria finale per il personale non docente locale

1. Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato è determinato dalla somma di:
a) punteggio complessivo delle prove d'esame;
b) punteggio relativo ai titoli e servizi.

2. La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali determinato come segue:
a) per ogni titolo di studio di grado superiore a quello richiesto per partecipare alle prove: punti 2 (fino a un massimo di 4 punti);
b) per ogni anno di lavoro con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dall'avviso di assunzione: punti 2 (fino a un massimo di 10 punti);

c) per ogni anno di lavoro con mansioni immediatamente inferiori: punti 1 (fino a un massimo di 6 punti).

3. La scuola pubblica nel proprio albo e sul proprio sito internet la graduatoria dei candidati idonei, che conserva validità per 5 anni dalla data di pubblicazione.

4. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo da presentare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della stessa, al dirigente scolastico.

SEZIONE II

PERSONALE NON DOCENTE A TEMPO DETERMINATO

Art. 21 – Procedura di reclutamento

1. Nei limiti delle risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle necessarie per la copertura degli oneri dei contratti di lavoro già in essere, la procedura di reclutamento del personale non docente a tempo determinato è avviata mediante un avviso di ricerca di candidature pubblicato nell'albo scolastico e sul sito web della scuola. Nella selezione dei candidati, il dirigente scolastico può attingere a candidature già pervenute presso la scuola in occasione di precedenti selezioni o in maniera spontanea.

2. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, ad esclusione della lettera b). Il compimento dell'età massima prevista dall'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 deve intervenire successivamente alla scadenza prevista del contratto.

3. Il dirigente scolastico, assistito dal direttore dei servizi generali e amministrativi, individua il candidato idoneo a ricoprire il posto mediante un colloquio. Il dirigente scolastico redige una breve relazione, nella quale sono specificati i mezzi di pubblicità adottati, le modalità di convocazione dei candidati, le modalità di svolgimento del colloquio ed i criteri adottati per la valutazione dei candidati.

4. Nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto legislativo, il dirigente scolastico può rinnovare o reiterare, anche in modo non continuativo, il contratto a tempo determinato.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

1. Entro il 31 dicembre 2017, il dirigente scolastico può stipulare contratti a tempo indeterminato con il personale a tempo determinato che, alla data di adozione del presente decreto, è in servizio senza demerito da almeno due anni. Una commissione formata secondo gli articoli 7 e 17 accerta, mediante la valutazione dei titoli e un colloquio, l'idoneità ai compiti da svolgere.
2. L'avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2017/2018 è soggetto ad autorizzazione preventiva del Ministero. L'autorizzazione può essere accordata in forma cumulativa.
3. Il presente decreto sostituisce il D.M. n. 2676 del 17 febbraio 2004.
4. Le procedure di assunzione autorizzate prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano regolate dalle disposizioni previgenti.
5. I contratti, anche a tempo indeterminato, stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alla disciplina del presente decreto, a decorrere dal termine previsto dall'articolo 37, comma 10, del Decreto legislativo.
6. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 04 SET 2017

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. 1867

14 SET 2017

IL MAGISTRATO

